

C/2025/263

20.1.2025

Sentenza del Tribunale del 13 novembre 2024 – Aesculap/EUIPO – Aeneas (AESKUCARE Food Intolerance, AESKUCARE Et AESKUCARE Allergy)(Cause riunite da T-64/23 a T-66/23) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domande di marchi dell'Unione europea figurativi AESKUCARE Food Intolerance e AESKUCARE Allergy e marchio denominativo AESKUCARE – Marchi dell'Unione europea e nazionale denominativo anteriori AESCULAP – Impedimento relativo alla registrazione – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorsi incidentali»]

(C/2025/263)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aesculap AG (Tuttlingen, Germania) (rappresentante: avv. K. Schmidt Hern)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Ringelmann e T. Klee, in qualità di agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale nelle cause da T-64/23 a T-66/23: Aeneas GmbH & Co. KG (Wendelsheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Ludwig e I. Jung, avvocati)

Oggetto

Con i suoi ricorsi fondati sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento parziale delle decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 novembre 2022 (procedimento R 18/2022-2); del 23 novembre 2022 (procedimento R 20/2022-2) e del 29 novembre 2022 (procedimento R 21/2022-2).

Dispositivo

- 1) Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 novembre 2022 (procedimento R 18/2022 2); del 23 novembre 2022 (procedimento R 20/2022-2) e del 29 novembre 2022 (procedimento R 21/2022-2), sono annullate nella parte in cui hanno annullato le decisioni della divisione di opposizione del 30 novembre 2021 e hanno respinto le opposizioni per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 5, 42 e 44 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
- 2) I ricorsi incidentali sono respinti.
- 3) A titolo dei ricorsi principali, l'EUIPO si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall'Aesculap AG. L'Aeneas GmbH & Co. KG si farà carico delle proprie spese.
- 4) A titolo dei ricorsi incidentali, l'Aeneas è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall'Aesculap e dall'EUIPO.
- 5) L'Aeneas si farà carico delle spese indispensabili sostenute dall'Aesculap ai fini dei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso nei procedimenti R 18/2022 2, R 20/2022-2 e R 21/2022-2.

⁽¹⁾ GU C 112 del 27.3.2023.